



E-Muoviti

La Comunità Energetica Italiana



STATUTO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE E-MUOVITI LA COMUNITA' ENERGETICA ITALIANA



(Associazione non riconosciuta - Ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c. e D.Lgs. 199/2021)

TITOLO I - Denominazione, Sede, Durata e Scopi

Articolo 1 - Denominazione e Natura

1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una **Associazione non riconosciuta** denominata "E-Muoviti la Comunità Energetica Italiana", in breve "E-Muoviti Italia" (di seguito, l'"Associazione").
2. L'Associazione si qualifica come **soggetto promotore, coordinatore e aggregatore di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)** e opera senza scopo di lucro.
3. L'Associazione si configura e agisce come associazione non riconosciuta fino a una eventuale successiva delibera dell'Assemblea e al conseguente riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Articolo 2 - Sede, Durata e Ambito Territoriale

1. La sede legale dell'Associazione è fissata in Milano, Via Adelaide Bono Cairoli 17, 20127 Milano, mail associazione@emuoviti.eu, recapiti telefonici 02.800.120.
2. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio nazionale e istituire sedi secondarie, succursali, uffici o recapiti su **tutto il territorio nazionale**.
3. L'Associazione opera su **tutto il territorio nazionale italiano**, attraverso la costituzione o l'affiliazione di Sezioni Locali, Comunità o Sotto-Comunità, corrispondenti alle singole cabine primarie.
4. La durata dell'Associazione è **illimitata**.

Articolo 3 - Scopi e Obiettivo Principale (Vocazione Nazionale)

1. L'Associazione persegue l'obiettivo principale di fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità diffusa e aggregata, ai propri Associati e alle aree locali in cui opera, attraverso la promozione di un modello energetico sostenibile e l'azione coordinata su scala nazionale.
2. L'Associazione promuove la transizione energetica attraverso:
 - o La promozione, l'istituzione e il supporto tecnico-legale alla costituzione di **nuove configurazioni di CER** su tutto il territorio italiano.
 - o Il coordinamento e l'aggregazione di CER preesistenti o neo-costituite.
 - o La gestione centralizzata delle configurazioni di autoconsumo diffuso su **cabine primarie multiple** (le Sezioni Locali).
3. Per i soggetti che partecipano all'Associazione in qualità di piccola o media impresa (PMI), l'attività di partecipazione alla CER **non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale**.

TITOLO II - Oggetto Sociale e Attività

Articolo 4 - Oggetto Sociale e Attività Istituzionali Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione svolge le seguenti attività in via esclusiva o principale:

1. **Produzione, Autoconsumo e Condivisione:** Acquisire la disponibilità e gestire impianti FER, organizzando la **produzione e l'organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell'autoconsumo**, di energia rinnovabile tra gli associati su ciascuna delle configurazioni attivate (Sezioni Locali).
2. **Rapporti con il GSE e Incentivazione:** Agire come soggetto Referente Unico e soggetto delegato responsabile nei confronti del GSE per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione (Tariffa Premio) dell'energia elettrica condivisa, gestendo **configurazioni di CER multiple e distinte su scala nazionale**.
3. **Ripartizione dei Benefici:** Ripartire in modo trasparente e non discriminatorio i benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla condivisione, secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento, **distintamente per ciascuna configurazione (cabina primaria)**.
4. **Promozione e Supporto:** Offrire servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per l'avvio, la gestione e l'espansione delle Sezioni Locali.
5. **Promozione dell'Efficienza:** Promuovere e realizzare, anche tramite soggetti terzi convenzionati, interventi integrati di efficienza energetica e **dimobilità elettrica** in coerenza con la denominazione "E-Muoviti".
6. **Informazione e Formazione:** Svolgere attività di formazione e sensibilizzazione sui temi energetici per la comunità nazionale.

Articolo 5 - Attività Diverse e Strumentali (Non Prevalenti)

1. L'Associazione può svolgere, in via **accessoria e strumentale** al perseguimento dei fini istituzionali, attività diverse da quelle indicate nell'Articolo 4, purché i ricavi non superino i limiti previsti dalla normativa vigente e siano interamente destinati al Fondo Comune e alla realizzazione degli scopi sociali.
2. Rientrano in tali attività: la commercializzazione dell'energia elettrica non condivisa, l'offerta di servizi di consulenza energetica **a favore delle Sezioni Locali e delle altre CER affiliate** o l'adesione a consorzi e reti di imprese.

TITOLO III - Organizzazione Multilivello e Sezioni Locali

Articolo 6 - Sezioni Locali e Configurazioni di CER

1. L'Associazione articola la propria attività attraverso la costituzione o l'affiliazione di **Sezioni Locali**, che operano come Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su specifiche cabine primarie del territorio nazionale.



2. Ciascuna Sezione Locale è formata dagli Associati che ricadono nell'area geografica della relativa cabina primaria e costituisce una **configurazione autonoma** ai fini dell'incentivazione GSE.

Articolo 7 - Gestione e Coordinamento delle Configurazioni

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo di coordinamento centrale e ha il compito di assicurare l'unitarietà della gestione tecnica, amministrativa e contrattuale di tutte le Sezioni Locali.
2. Per ciascuna Sezione Locale, il Consiglio Direttivo può nominare un **Comitato di Gestione Locale**, composto dagli Associati della Sezione, con funzioni consultive e di supporto operativo per la gestione quotidiana e il bilanciamento energetico della specifica cabina primaria.
3. Il Regolamento Interno disciplina in dettaglio il rapporto tra l'Associazione Centrale e le singole Sezioni Locali, definendo i flussi finanziari per la copertura dei costi centralizzati e la ripartizione dei benefici locali.

TITOLO IV - Associati

Articolo 8 - Requisiti, Ammissione e Soci fondatori

Soci Fondatori: Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi acquisiscono di diritto la qualifica di Associato Ordinario al momento della costituzione.

I Soci Fondatori non godono di alcun diritto speciale in termini di distribuzione degli utili o di ripartizione dei benefici economici derivanti dall'attività della CER rispetto agli altri Associati, in conformità con il principio di parità del D.Lgs. 199/2021.

1. Possono essere associati:

Enti o Organizzazioni Centrali: Istituzioni, enti di ricerca o associazioni che intendono supportare la missione nazionale.

o **Associati di Base:** Persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), **Enti territoriali, Autorità locali e Pubbliche Amministrazioni** che partecipano ad una specifica Sezione Locale (configurazione CER).

2. Chi desidera aderire deve ricadere nell'area geografica di una Sezione Locale o dimostrare l'intenzione di promuoverne una.
3. La partecipazione all'Associazione è **aperta e volontaria, con consapevolezza di vincolo di permanenza**.
4. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
5. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli Organi Direttivi.
6. L'Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Interno.
7. **Conseguenze del Recesso Anticipato:** Il recesso esercitato prima della scadenza del periodo minimo quinquennale non invalida l'atto di recesso, ma introduce la consapevolezza dell'indennizzo.
8. **Perde il diritto** a eventuali benefit economici futuri.
9. **Può essere soggetto** al versamento di una penale, o al rimborso parziale dei costi di gestione o degli investimenti non ammortizzati, ove previsto e quantificato dal Regolamento Interno, per garantire la stabilità della configurazione e la tutela degli investimenti degli altri Associati.
10. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o grave inadempienza agli obblighi statuari.

Articolo 9 - Categorie di Associati e Quota

1. Tutti gli associati dovranno effettuare il versamento delle spese di iscrizione e della quota annuale di partecipazione.
2. Gli Associati si distinguono in: **Associati Ordinari** (partecipano alla condivisione energetica) e **Associati Sostenitori/Onorari** (senza partecipazione energetica). Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti territoriali sono classificati come Associati Ordinari se partecipano alla condivisione di energia.
3. Al momento dell'ammissione, l'Associato deve versare una quota di ammissione *una tantum* e/o una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tali quote sono destinate al Fondo Comune e non sono rimborsabili.
4. La qualità di Associato **non è trasferibile**, salvo in caso di successione *mortis causa* ove ne sussistano i requisiti.

Articolo 10 - Diritti, Obblighi, Recesso ed Esclusione

1. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli Organi Direttivi.
2. L'Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. **Vincolo di Permanenza:** Ciascun Associato Ordinario si impegna a mantenere la propria adesione alla Sezione Locale per un periodo minimo di **cinque (5) anni**, decorrente dalla data di ammissione o dalla data di entrata in esercizio della configurazione CER di appartenenza, se successiva.

TITOLO V - Organi Sociali

Articolo 11 - Organi dell'Associazione Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo.



STATUTO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE "E-Muoviti LA COMUNITÀ ENERGETICA ITALIANA"

Articolo 12 - Assemblea degli Associati (Organo Sovrano)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. **Principio di Voto:** Ogni Associato Ordinario, indipendentemente dalla Sezione Locale o dalla configurazione di appartenenza, ha un solo voto in Assemblea (Principio di Partecipazione Democratica).
3. L'Assemblea ha la competenza per l'approvazione dello Statuto, del Regolamento, la nomina/revoca degli Organi Sociali e l'approvazione dei bilanci.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un numero da tre a sette membri effettivi.
2. **Nomina Iniziale:** I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo. Essi restano in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.
3. Successivamente, i membri restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della direzione strategica e della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione su base nazionale.
5. **Emolumenti:** Ai membri del Consiglio Direttivo e al Presidente può essere riconosciuto un **compenso o un emolumento** per l'attività svolta in ragione della carica, in conformità con i limiti di non-lucro previsti dalla legge e in considerazione della complessità organizzativa dell'Associazione su scala nazionale, la cui misura è deliberata dall'Assemblea ordinaria.

"La misura del compenso deve essere commisurata all'attività svolta e alle responsabilità assunte ed è soggetta alla verifica da parte dell'Organo di Controllo, per garantirne la compatibilità con il vincolo di non distribuzione degli utili."

Articolo 14 - Il Presidente e Rappresentanza Legale

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che è il **Legale Rappresentante** dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è il **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa** per tutte le configurazioni (Referente Legale della CER Centrale).

Articolo 15 - Organo di Controllo (Eventuale)

1. L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali o qualora l'Associazione intenda assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
2. L'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo ricorre anche, ai sensi dell'Art. 2477, commi 2 e 3, del Codice Civile, al superamento dei limiti dimensionali ivi previsti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul concreto funzionamento dell'Associazione.
4. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

TITOLO VI - Patrimonio, Fondo Comune e Obbligazioni

Articolo 16 - Fondo Comune e Risorse Economiche

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal **Fondo Comune**, che comprende: le quote di ammissione e le quote associative annuali, gli avanzi di gestione, le donazioni, i contributi e i proventi delle attività diverse.
2. **Vincolo di Non Distribuzione:** È fatto assoluto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve agli Associati, amministratori e membri degli organi sociali.

Articolo 17 - Avanzi di Gestione e Obbligo di Reinvestimento

1. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere **obbligatoriamente reinvestiti** nell'Associazione per attività istituzionali, la creazione di nuove Sezioni Locali, progetti di solidarietà e l'incremento del Fondo Comune.
2. L'Associazione deve destinare la quota di tariffa premio eccedente il valore soglia, laddove previsto dalla normativa, a finalità sociali e alla riduzione della povertà energetica.

Articolo 18 - Obbligazioni e Regime di Responsabilità

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul **Fondo Comune**.
2. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione (Regime art. 38 c.c.).

TITOLO VII - Regolamento e Controversie

Articolo 19 - Regolamento Interno - Funzioni e Tutela Economica

1. L'Assemblea adotta il **Regolamento Interno**, il quale disciplina in dettaglio l'ammissione, l'uscita degli Associati, la gestione dei flussi energetici e i criteri di ripartizione dei benefici economici e sociali per ciascuna Sezione Locale.



STATUTO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE "E-Muoviti LA COMUNITÀ ENERGETICA ITALIANA"

2. Il Regolamento deve essere conforme allo Statuto e alla normativa CER vigente.
3. In attuazione di quanto stabilito dall'Articolo 11 (Recesso, Vincolo di Permanenza ed Esclusione), il Regolamento Interno definisce a priori **criteri oggettivi e trasparenti** per:
 - o **Quantificare la penale** o il rimborso parziale dei costi di gestione e degli investimenti non ammortizzati dovuti dall'Associato in caso di recesso anticipato prima della scadenza del quinquennio.
 - o **Regolare il meccanismo di compensazione economica** necessario a neutralizzare i danni diretti causati alla specifica Sezione Locale, al fine di tutelare la stabilità economica della configurazione e gli investimenti degli Associati rimanenti.

Articolo 20 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie, insorgenti tra Associati o tra Associati e Associazione, sono devolute alla cognizione di **Arbitri rituali** che decideranno secondo diritto.
2. L'accettazione della presente clausola arbitrale è **condizione di ammissione** per gli Associati.

Articolo 21 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo (dedotte le passività) sarà devoluto a Fondi Mutualistici o ad altro ente non lucrativo con finalità analoghe e conforme alla normativa CER.

Articolo 22 - Gestione della Crescita e Scorporo delle Sezioni

1. Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di Associati o una complessità gestionale tale da compromettere l'efficienza della gestione centrale, la distribuzione dei ricavi o l'unitarietà della cabina primaria di riferimento, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, può deliberare lo **Scorporo** di una o più Sezioni Locali.
2. Lo Scorporo consiste nella costituzione di una o più nuove associazioni o Comunità Energetiche Rinnovabili (Spin-off) che subentreranno nella gestione dei flussi energetici e degli associati della Sezione Locale scorporata.
3. Ogni Associato interessato dallo Scorporo sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria ("E-Muoviti Italia") o aderire alla nuova Associazione generata, nel rispetto dei vincoli e delle modalità stabilite dal Regolamento Interno.

Articolo 23 - Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di **associazioni non riconosciute** ai sensi del Codice Civile e, in quanto applicabili, le disposizioni specifiche relative alle **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)** di cui al D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche.
2. L'Associazione è tenuta a uniformarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) qualora decidesse di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o di acquisire la personalità giuridica, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto se non in quanto necessario per tale adeguamento.
3. Lo Statuto e l'Atto Costitutivo non possono essere modificati se non con delibera dell'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.
4. **Limitazione della Responsabilità:** "Si precisa che, ai sensi dell'Articolo 38 del Codice Civile e dell'Articolo 18 dello Statuto, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente solo i soggetti che hanno **effettivamente agito e impegnato la propria firma** in nome e per conto dell'Associazione. I Fondatori e gli Associati non firmatari non rispondono per le obbligazioni assunte dagli Amministratori che non hanno sottoscritto l'atto o l'accordo specifico."

Per Visione e Accettazione

Luogo e Data: Milano, / / Firma del Socio / Legale Rappresentante per presa visione e accettazione

Nome e Cognome _____ Firma _____